



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 Del 06.10.2022	REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RATEIZZAZIONI ENTRATE TRIBUTARIE. MODIFICA.
---------------------------------------	--

L'anno Duemilaventidue, il giorno SEI del mese di OTTOBRE alle ore 21:00 e segg., nella Casa comunale.

Alla I convocazione in sessione **ORDINARIA** partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge

Risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) DOMINO PIETRO	X		9) FONTANA SALVATORE	X	
2) BLANDO MARILYN	X		10) LO CASCIO VINCENZO	X	
3) MORICI MARIA LUISA	X		11) MARTORANA MARCO	X	
4) CICALA ELENA	X		12) MARTORANA PAOLO FRANCESCO	X	
5) MONTI MARIANNA	X		13) CURVATO MARIA	X	
6) MARTORANA GIOACCHINO	X		14) GUGLIELMO FABIANA	X	
7) LO CASCIO MARCO	X		15) MARTORANA GIUSEPPA MARIA GABRIELLA		X
8) DI NOTO ORIANA		X	16) BISCONTI SALVATORE	X	

Assegnati n. 16

In carica n. 16

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Cons. Marco Martorana, nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Maria Letizia Careri

Sono presenti, il Sindaco, Avv. Giovanni Giallombardo e gli Assessori Saverino Biagio, Cuccio Sergio e Lanza Giuseppe.

La seduta è pubblica.

PRESENTI 14

ASSENTI 2 (Di Noto Oriana – Martorana Giuseppa Maria Gabriella)

Il **Presidente** apre il settimo punto all'ordine del giorno a oggetto: "Regolamento Comunale per le rateizzazioni Entrate Tributarie. Modifica".

Il **Presidente** precisa, preliminarmente, che il regolamento non è stato sottoposto all'esame della competente commissione consiliare, attesa l'urgenza di approvazione manifestata dagli uffici. Informa che con i componenti della suddetta commissione si è concordato di esprimere parere in sede di odierna seduta.

L'Assessore Lanza fa presente che le modifiche che si propongono di apportare sono finalizzate a mettere i contribuenti in condizione di poter estinguere la loro morosità, prevedendo tempi più lunghi di durata dei piani di ammortamento.

Il **Consigliere Paolo F. Martorana** chiede se la durata del contratto di concessione stipulato con Municipia SpA, concessionario della riscossione coattiva delle entrate locali, sia allineato rispetto alla durata massima degli eventuali piani di rateizzazione.

Il Segretario fa presente di avere valutato detto aspetto.

Il **Consigliere Paolo F. Martorana** chiede come vadano contabilizzate le entrate da rateizzazione in bilancio.

Il Responsabile del Settore II riscontra.

Il **Consigliere Bisconti** solleva perplessità sulla proposta di modifica dell'art. 3, comma 3 del Regolamento. Ritiene che debba essere stabilita una rata minima, fissando un range compreso tra euro 200 ed euro 10.000, in modo tale che già in sede regolamentare si determini un debito fisso minimo mensile.

Il **Presidente**, in merito alla proposta formulata dal consigliere Bisconti, evidenzia la necessità che venga presentata una proposta di emendamento in forma scritta.

Il **Consigliere Paolo F. Martorana** ritiene si possa approvare il regolamento così come presentato con possibilità di un eventuale successivo miglioramento.

Il **Presidente** mette ai voti la richiesta di sospensione della seduta.

Il consiglio approva e la seduta è sospesa.

Alle 22:25 la seduta riprende.

Il **Consigliere Bisconti** dichiara che, per senso di responsabilità, voterà favorevolmente, ma invita l'Amministrazione a rivedere detto Regolamento nell'ottica di esimere l'ufficio dall'assunzione di decisioni discrezionali.

L'Assessore Lanza sottolinea che il regolamento è stato approvato nel corso della precedente consiliatura, durante la quale il consigliere Bisconti era assessore e che in questa sede non si propone di effettuare variazioni radicali della relativa disciplina. L'Amministrazione, in ogni caso, assume l'impegno di vagliare la bontà della proposta del consigliere.

Sentiti gli interventi, il **Presidente del Consiglio** mette ai voti la proposta di deliberazione.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 14 presenti – n. 2 assenti Di Noto Oriana - Martorana Giuseppa Maria Gabriella) e votanti:

Favorevoli 14

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva la proposta a oggetto: “Regolamento Comunale per le rateizzazioni Entrate Tributarie. Modifica”.

Terminata la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno, **il Presidente** dichiara la chiusura della seduta (ore 22:31)



COMUNE DI FICARAZZI
Città Metropolitana di Palermo
Settore V Tributi Suap Demografici Servizi Sociali e Scolastici

Prot. n. 18746/2022

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE ENTRATE
TRIBUTARIE. MODIFICA**

UFFICIO PROPONENTE – SETTORE V

REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
TRIBUTI SUAP DEMOGRAFICI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
Dott.ssa Gabriella Bongiovanni

REGOLARITA' CONTABILE:

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
FINANZIARIO
Dott. Giovanni Di Bernardo



COMUNE DI FICARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE V TRIBUTI

Prot. n. 18746/2022

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE. MODIFICA

Il Responsabile del Settore V Tributi

PREMESSO che l'art. 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”.

VISTO l'art. 52 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/97, i quali stabiliscono che “le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 796 - 802, L. n.160/2019 ha introdotto e disciplinato, per la prima volta, a livello di normativa nazionale l'istituto della rateizzazione delle somme dovute ai Comuni a titolo di tributi, rimettendo all'Ente la possibilità di regolamentare le condizioni e le modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando il rispetto di alcune prescrizioni generali.

DATO ATTO che, nell'esercizio della propria potestà normativa, questo Ente ha provveduto ad approvare, con deliberazione consiliare n. 14 del 28.05.2020, il Regolamento comunale per la rateizzazione delle entrate tributarie, disciplinante le condizioni e le procedure di rateizzazione di pagamento dei debiti per tributi comunali, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 1, commi 796 - 802, L. n.160/2019.

RILEVATO che l'applicazione di detto Regolamento ha consentito di contemperare le esigenze dei contribuenti in condizioni di disagio socio-economico con le esigenze di bilancio dell'Ente.

RITENUTO necessario procedere alla modifica della predetta disciplina regolamentare e in particolare dell'art. 4, comma 5, al fine di consentire al concessionario privato del servizio di riscossione la gestione dei procedimenti di rateizzazione di posizioni debitorie risultanti da ruoli o liste di carico allo stesso affidate.

VISTA la nota prot. n. 18719 del 29.09.2022 con cui il Sindaco ha dato indirizzo al Settore di modificare altresì l'art. 3, comma 3, del Regolamento, prevedendo l'allungamento del periodo massimo di durata dei piani rateizzazione, tenuto conto dell'aggravamento delle condizioni di disagio economico del tessuto sociale determinato dalla crescita dell'inflazione e dall'incremento dei costi per consumi di energia e gas.

CONSIDERATO che detto istituto rappresenta oltre che uno strumento efficace per andare incontro ai contribuenti in stato di difficoltà economica, consentendo la regolarizzazione delle posizioni debitorie, anche una misura rilevante nell'ottica del potenziamento della capacità di riscossione dell'Ente.

RITENUTO, dunque, di approvare le modifiche suddette, oltre a ulteriori limitati aggiornamenti, al "Regolamento comunale per la rateizzazione entrate tributarie", composto da n. 11 articoli, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTI l'art. 117, comma 6, della Costituzione e l'art.7 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuiscono ai Comuni la titolarità della potestà regolamentare.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000.

RITENUTO di rimettere al Responsabile del Settore Tributi la pubblicazione della delibera di approvazione del Regolamento in esame sul sito internet www.finanze.gov.it, ai sensi dell'art. 15 bis del D.L. n.34/2019, convertito dalla Legge n.58/2019, di modifica dell'art. 13 D.L. n.211/2011, secondo le modalità di cui alla Circolare Mef del 22.11.2019 n.2/DF.

ACQUISITI i pareri favorevole resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

VISTO il parere _____ reso, ai sensi dell'art. 239 lett. b) n.7, dall'Organo di Revisione Economico- Finanziaria. *(da acquisire a seguito del deposito della presente proposta)*

PROPONE


1. Di approvare il "Regolamento comunale per la rateizzazione entrate tributarie", composto da n. 11 articoli, nel testo modificato, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che le modifiche regolamentari oggetto di proposta entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line del regolamento emendato.
3. Di incaricare il Settore V di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito comunale alla sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico e del Regolamento alla voce Atti generali, in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa, in sostituzione del precedente atto regolamentare.
4. Di rimettere al Responsabile del Settore V la pubblicazione della delibera di approvazione del Regolamento in esame sul sito internet www.finanze.gov.it, ai sensi dell'art. 15 bis del D.L. n.34/2019, convertito dalla Legge n.58/2019, di modifica dell'art. 13 D.L. n.211/2011, secondo le modalità di cui alla Circolare Mef del 22.11.2019 n.2/DF.

Ficarazzi, _____

**F.to Il Responsabile Settore V Tributi
Dott.ssa Bongiovanni Gabriella**

COMUNE DI FICARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.05.2020 e modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Criteri e condizioni di ammissione alla rateizzazione
- Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 5 – Modalità di rateizzazione – sanzioni e interessi
- Art. 6 – Decadenza della rateizzazione
- Art. 7 – Procedimento
- Art. 8 – Atto di concessione o diniego
- Art. 9 – Controlli
- Art. 10 – Affidamento riscossione coattiva concessionario privato
- Art. 11 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le condizioni e le procedure di rateizzazione di pagamento dei debiti per tributi comunali, gestiti in via diretta o affidati in concessione a terzi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 796 - 802, L. n.160/2019.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai debiti di natura fiscale certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dell'Ente.
2. Le disposizioni del regolamento non trovano applicazione per debiti tributari risultanti da ruoli esecutivi trasmessi al concessionario pubblico della riscossione coattiva. E' invece prevista l'applicazione in caso di concessione a operatori economici privati del servizio di riscossione.

Art. 3

Criteri e condizioni di ammissione alla rateizzazione

1. La rateizzazione può essere concessa, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea e obiettiva situazione di difficoltà finanziaria, valutata tenendo conto dell'entità del debito fiscale rapportato al reddito posseduto (nucleo familiare per le persone fisiche) e/o della situazione socio-economica alla data di presentazione della domanda, qualora ricorrano fatti significativi (di natura reddituale – personale - familiare) che comportino oggettive difficoltà nell'effettuazione del versamento.
2. La rateizzazione non può essere accordata:
 - quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è inferiore a euro 200,00 compresi interessi e sanzioni amministrative;
 - in caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento;
 - quando il contribuente non risulta in regola con il pagamento dell'Imu, della Tari e del Canone Unico patrimoniale alle scadenze ordinarie del periodo di imposta corrente. A riguardo in sede di presentazione dell'istanza dovranno essere prodotti i bollettini di pagamento o i modelli F24;
3. Il debito tributario di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di interessi ed eventuali oneri, sanzioni e spese può essere ripartito in rate mensili di pari importo, nei seguenti limiti:
 - a) fino ad un massimo di 5 rate mensili: per importi da euro 200,00 a euro 500,00;
 - b) fino ad un massimo di 30 rate mensili: per importi da euro 500,01 a euro 3.000,00;
 - c) fino ad un massimo di 60 rate mensili: per importi da euro 3.000,01 a euro 10.000,00;
 - d) fino ad un massimo di 72 rate mensili: per importi superiori a euro 10.000,00.
4. La durata effettiva dell'ammortamento da rateizzazione e dunque il numero delle rate saranno determinati dall'Ufficio competente tenuto conto dell'entità del debito e della situazione di disagio socio-economico rappresentata.
5. Le soglie di valore di cui al comma 3 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i debiti tributari di cui si chiede la dilazione, anche con riferimento a tributi diversi e a differenti periodi di imposta, purchè le istanze di rateizzazione siano presentate contestualmente.
6. La concessione della rateizzazione di debiti tributari di importo complessivamente superiore a euro 10.000,00 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contenente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione pari alla somma

complessiva da rateizzare e avente scadenza tre mesi dopo la data di pagamento dell'ultima rata secondo il piano di rateizzazione.

7. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di tributi diversi anche relativi a differenti periodi di imposta.

8. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

9. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà finanziaria o disagio socio-economico, la durata della dilazione concessa potrà essere prorogata per una sola volta per ulteriori n. 3 rate mensili per debiti residui di importi da euro 1.000,00 a euro 3.000,00, per ulteriori n.6 rate mensili per debiti residui di importi da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 e per ulteriori n.12 rate mensili per debiti residui di importi superiori a euro 6.000,00.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La titolarità e l'esercizio del potere di concedere la rateizzazione è del Comune o, su decisione dell'Ente, del Concessionario privato per la riscossione coattiva limitatamente ai debiti tributari oggetto di liste di carico validate e consegnate allo stesso.

2. La domanda di rateizzazione, come da modulistica predisposta, deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione dei tributi o al Concessionario. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente presso l'Ufficio, allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata.

3. La domanda deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il debitore dichiara di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà socio-economica, indicando le relative motivazioni. Alla istanza deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità e dei bollettini di pagamento o i modelli F24 per annualità corrente tributi Imu, Tari, Canone Unico Patrimoniale.

4. La domanda di rateizzazione può essere presentata in qualsiasi momento rispetto alla maturazione del debito.

5. La domanda di rateizzazione non comporta sospensione dei termini di impugnazione dell'atto impositivo previsti dal D.Lgs. n. 546/1992.

6. A seguito della presentazione della domanda di rateizzazione e fino alla data di eventuale rigetto ovvero per tutta la durata dell'ammortamento fino alla data della eventuale decadenza della dilazione:

- sono sospesi i termini di prescrizione del credito e di decadenza dal potere di accertamento, fermo restando l'onere dell'ufficio competente alla concessione della rateizzazione di definire il periodo massimo di durata dell'ammortamento, indicato all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento, garantendone la compatibilità con i termini di legge previsti a pena di decadenza o prescrizione;
- non possono essere iscritti fermi amministrativi o ipoteche;
- non possono essere avviate procedure esecutive.

Art. 5

Modalità di rateizzazione - sanzioni e interessi

1. La rateizzazione viene concessa secondo un piano di ammortamento a rate costanti mensili con scadenza all'ultimo giorno di ogni mese.

2. La prima rata deve essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'atto di concessione della rateizzazione.

3. Sull'importo dovuto a titolo di sorte sono dovuti gli interessi di mora conteggiati al tasso legale maggiorato di due punti percentuale. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata o in caso di notifica di avviso di accertamento esecutivo dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.

4. Le sanzioni applicate sono quelle previste in materia di ravvedimento operoso, qualora la rateizzazione sia richiesta per il pagamento di debiti tributari non portati da atti impositivi e/o esecutivi.
5. Il contribuente potrà sempre procedere all'estinzione anticipata del debito rispetto alle scadenze previste.

Art. 6 **Decadenza dalla rateizzazione**

1. In caso di mancato versamento di n. 2 rate consecutive o di omesso versamento di n. 2 rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, dopo espresso sollecito, e nell'ipotesi di accertamento di dichiarazioni mendaci, il contribuente decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione, non potrà accedere all'istituto della rateizzazione per qualsiasi debito maturato e si procederà d'ufficio alla riscossione coattiva dell'importo residuo dovuto.

Art. 7 **Procedimento**

1. L'istruttoria per la concessione della rateizzazione è di competenza del dipendente incaricato della responsabilità del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il responsabile verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione a integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine indicato nell'atto di richiesta che non potrà essere comunque inferiore a dieci giorni. La richiesta di integrazione sospende il termine di conclusione del procedimento che riprenderà a decorrere dalla data di deposito della documentazione mancante.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà l'archiviazione del procedimento.

Art. 8 **Atto di concessione o diniego**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ferma restando la sospensione del termine per integrazione documentale, il responsabile del Settore Tributi, su proposta del responsabile del procedimento, adotta l'atto di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e di eventuale responsabilità amministrativa del responsabile inadempiente.
3. L'atto di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, l'importo e la scadenza delle singole rate, nonché l'ammontare degli interessi e di eventuali spese e oneri.
4. Il pagamento della quota sorte delle prime rate di ammortamento è imputata al debito tributario più antico.
5. Sia l'atto di concessione che, eventualmente, l'atto di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione con consegna a mano, raccomandata con avviso di ricevimento o Pec.

Art. 9 **Controlli**

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerge la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione

presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade, previa comunicazione, dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

Art. 10

Affidamento riscossione coattiva concessionario privato

1. Tutte le attività di gestione dell'istruttoria e la concessione della rateizzazione, in caso di affidamento a Concessionario privato del servizio di riscossione coattiva, potranno essere rimesse alla competenza del Concessionario medesimo, limitatamente ai debiti tributari oggetto di ruoli o liste di carico validate allo stesso trasmessi. Pertanto tutti i contenuti nel presente Regolamento riguardanti le attività del Responsabile di Settore e del Responsabile di procedimento si intenderanno riferiti al Concessionario.

Art. 11

Entrata in vigore e disciplina transitoria


1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line.
2. Il regolamento viene reso disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Il regolamento trova applicazione ai procedimenti già avviati prima della sua entrata in vigore e non ancora conclusi.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ – Rep. n. _____.

Il presente Regolamento è divenuto esecutivo in data _____.

Ficarazzi, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Letizia Careri



**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL
REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE
ENTRATE TRIBUTARIE. MODIFICA**

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COMUNE DI FICARAZZI**

Città Metropolitana di Palermo

Verbale n. 29 del 03/10/2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione al Regolamento per la rateizzazione entrate tributarie. Modifica.

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare prot. 18746/2022 ricevuta a mezzo PEC in data 30/09/2022, concernente l'approvazione e/o modifica del regolamento di disciplina della rateizzazione entrate tributarie.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto:

- l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;
- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 1, commi 796-802, della L. n. 160/2019, ha dato l'occasione della rateizzazione dei tributi comunali, dando la possibilità di regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, nel rispetto delle prescrizioni normative;

RISCONTRI

Rilevato:

- che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento per la rateizzazione entrate tributarie. Modifica**, si rinvia alle norme legislative inerenti la riscossione dei tributi locali
- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del settore V e dal Responsabile del settore II;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8 (F.N.C.).

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**;
- nel rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- che è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- che, in **materia di contenzioso**, il predetto Regolamento dispone che si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione del **Regolamento che disciplina la rateizzazione delle entrate tributarie. Modifica**, composto di 11 (undici) articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo

L'Organo di Revisione

Dott. Santo Palermo

Rag. Giuseppe Tomasello

Dott. Giuseppe Micale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: “Regolamento Comunale per le entrate tributarie. Modifica”, dotata dei prescritti pareri favorevoli

Visto il verbale n. 29/2022, prot. n. 18991 del 04/10/2022, con il quale l’Organo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Udita l’esposizione

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 14 presenti – n. 2 assenti Di Noto Oriana - Martorana Giuseppa Maria Gabriella) e votanti:

Favorevoli 14

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

- **Di approvare** la proposta ad oggetto: “Regolamento Comunale per le antrate tributarie. Modifica”, che allegata forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue


Il Presidente
F.to Dott. Marco Martorana

Il Consigliere Anziano
F.to Domino Pietro

Il Segretario Generale
F. to Avv. Maria Letizia Careri

Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Maria Letizia Careri



Ficarazzi, 11.10.2022

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____,

perché dichiarata immediatamente eseguibile ((art. 12, 2° comma, L.R. 44/91);

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Maria Letizia Careri

Ficarazzi li, _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

Il Responsabile
f.to Albo Pretorio

Il Segretario Generale
F.to Avv. Maria Letizia Careri